

Il Consiglio federale licenzia il messaggio sulla nuova deduzione fiscale per le spese di formazione e perfezionamento

Berna, 04.03.2011 - Nell'ambito dell'imposta federale diretta, le spese di formazione e perfezionamento dovranno poter essere dedotte fino a un importo massimo di 6000 franchi. In occasione della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazione e ha licenziato il messaggio concernente la legge sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali. Le misure proposte semplificano il diritto tributario.

Il messaggio chiede che nell'ambito dell'imposta federale diretta venga introdotta una nuova deduzione di 6000 franchi al massimo per le spese di formazione e perfezionamento professionali. Rispetto al progetto posto in consultazione, il Consiglio federale ha aumentato di 2000 franchi questo importo. In tal modo l'85 per cento circa dei contribuenti potrà dedurre interamente le spese sostenute per la formazione e il perfezionamento professionali. Si stima che la deduzione delle spese di formazione e perfezionamento proposta comporterà minori entrate di oltre 5 milioni di franchi all'anno a titolo di imposta federale diretta. I Cantoni saranno liberi di determinare il limite superiore della deduzione.

Le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute fino al conseguimento del primo diploma del livello secondario II sono considerate spese della prima formazione e non sono quindi deducibili. Sono invece deducibili le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dopo il conseguimento del primo diploma del livello secondario II. Chi non è in possesso di un diploma del livello secondario II può, a partire dal 20esimo anno di età, dedurre le spese di formazione e perfezionamento professionali purché non si tratti di costi finalizzati al conseguimento del primo diploma del livello secondario II. Ai fini della deducibilità non importa che la formazione e il perfezionamento siano finalizzati a un'attività lucrativa dipendente o indipendente né che le spese sostenute siano direttamente connesse con il conseguimento del reddito. Oggi le spese di formazione possono essere dedotte soltanto se sono in relazione con l'attività professionale svolta o se sono rese necessarie dalla riqualificazione e dal reinserimento professionali.

Il progetto elimina le differenze cantonali nell'interpretazione dei diversi concetti di spese di formazione e contribuisce in tal modo a semplificare il diritto tributario. L'affare passa ora al Parlamento che, con la trasmissione della mozione 08.3450, aveva incaricato nel mese di settembre del 2009 il Consiglio federale di elaborare un disegno di legge concernente il trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali.

Fonte: Dipartimento Federale delle Finanze